

ALDO CHEMELLI, *Lo statuto di Covelo (1421)*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 67/1 (1988), pp. 3-25.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



## LO STATUTO DI COVELO (1421)

ALDO CHEMELLI

1. Non c'è presentazione migliore di una carta di regola per definire il profilo economico e sociale delle singole comunità medioevali delle nostre vallate.

Derivate dalle antiche *coniurationes* comunali, riassunte e codificate più tardi nel latino corrente del tempo, attestano e tramandano l'impegno di una vita pratica, ordinata economicamente e socialmente a tutela dei beni viciniali e di quanto altro costituiva le risorse vitali dei «fuochi» familiari.

Tutte queste regole comunali sottintendevano il rigoroso rispetto degli statuti amministrativi, civili e penali della più vasta comunità soggetta all'autorità territoriale, che nella loro genericità e generalità non si preoccupavano, né presumevano di definire le singolari peculiarità amministrative delle più piccole frazioni comunitarie (le «vicinie»), regolate secondo un proprio, collaudato sistema prudenziale di conduzione.

Dopo secoli di vita, le regole, già abolite da Napoleone quali «illecite combriccole di popolo», vennero sacrificate anche dall'autoritarismo politico, economico, amministrativo del Governo austriaco (a) che non sopportava remore al suo proposito di aggregare le popolazioni e le loro risorse economiche alle esigenze dell'impero.

(a) Con circolare del 5 genn. 1805. (Per gentile informazione del dott. Albino Casetti).

Solo più tardi molte di quelle antiche carte di regola vennero alla luce, riscoperte e pubblicate per intero o riassuntivamente, e di altre ancora si continua la ricerca per il notevole interesse storico, toponomastico, sociale, economico che offrono.

Una simile sorte era toccata alla carta di regola di Covelo, la cui perdita era deplorata nel 1931 dal compianto c.o Lanfranco Cesarini Sforza, che continuava l'opera di ricerca delle carte statutarie iniziata da Tomaso Gar, e più recentemente era lamentata dal dott. Albino Casetti nella sua preziosa «Guida storico archivistica del Trentino» (Trento, 1961).

La vicenda storica del documento ha molte affinità anche di tempo e di formazione con gli statuti delle vicine comunità di Vezzano e di Padergnone (1420) e di Terlago (del 1424), anch'essi perduti nell'originale, forse perché ridotti a brandelli per l'uso e rifatti poi su carta con l'aggiunta di qualche capitolo che li aggiornava e riportava a una lezione volgarizzata nella lingua e nella forma come consigliava l'esigenza del tempo.

Di questa copia statutaria che il notaio GB. Castelli trasse in un esemplare «in substantia omni meliori modo concordato» possiamo dare ora per intero l'originale versione latina, accompagnandola a delle note indispensabili alla comprensione e a una sommaria presentazione della comunità.

2. Non si può dire che sia per puro caso che il fiorire o rifiorire degli statuti e delle regole di Spinale e di Manéz (1410), di Vezzano e di Padergnone (1420), di Covelo (1421) e di Terlago (1424) seguano da vicino gli statuti particolari dei Giudicariesi (1407), concessi dal pr. vescovo Giorgio di Liechtenstein, accompagnati poi dalla conferma dei privilegi estesi più genericamente alle valli trentine con la garanzia dei controlli sugli uffici vicariali conseguenti alla carta degli editti e delle provvisori del 1407.

Come s'è detto la regola di Covelo segue ad un anno di distanza gli ordinamenti statutari di Vezzano e di Padergnone (2/4/1420), confermati nel palazzo vescovile di Trento (sede giurisdizionale del principato) dal vicario del duca Federico, conte del Tirolo, allora unico signore territoriale dopo la morte del pr. v. Giorgio di Liechtenstein. Un analogo riconoscimento da parte di un notaio «imperiale», vicario del signore temporale ad interim, doveva legittimare anche la regola di Covelo o «Statutum Covali», poiché solo nell'agosto di quell'anno Gior-

gio di Isnina, decano del Capitolo e vicario generale di Trento, fu investito del potere temporale dal duca Federico (b).

La regola di Covelo nella sua redazione originale membranacea rendeva pubblici il giuramento dei saltari dato sulla piazza del paese il 24 aprile 1421 e i primi 36 capitoli statutari stabiliti in quell'adunanza.

Una seconda redazione regolanare fu fatta nel 1543 e una terza il 31 ottobre 1546 alla presenza del regolano, il conte Martino Terlago accresciuta dei capitoli aggiunti nel 1543 e nel 1546. È da quest'ultima versione che fu tratta la copia cartacea che pubblichiamo, autenticata col maggior scrupolo dal notaio imp. GB. Castelli del collegio notarile di Trento presumibilmente tra il 1674 e il 1687.

Allo statuto, più tardi, i regolani conti Terlago e i decani della regola apportarono le aggiunte decretate nel 1697, nel 1726 e nel 1786 nelle convocazioni viciniali di quegli anni. Da quest'ultima copia, nel 1926, F.M. Castelterlago e D. de Ponte poterono trarre il riassunto inserito nei «Brevi cenni storici su Covelo e la sua chiesa» (Trento, 1926 pp. 36-38); ma poco dopo, nel 1928, quello statuto seguì la sorte infausta degli archivi raccolti a Terlago (perché fossero meglio custoditi) e proprio lì, nel 1931, tutto quel materiale documentario subì l'affronto «di scarti inconsulti» che portarono «falcidie e disordini» irreparabili soprattutto nelle testimonianze più antiche, perdite già lamentate in quell'anno dal conte Cesarini Sforza che deplorava l'incuria con cui era tenuto l'archivio con la conseguente rovina delle molte pergamene guaste dall'umidità, dai topi, dalla polvere, per non dire delle moltissime che servirono ad accendere le stufe. Come non bastasse a quel guasto qualche anno dopo si aggiunse anche quello inferto dall'occupazione militare durante la seconda guerra mondiale, denunciato dal Casetti (c).

È per puro caso che tra i mss di don Felice Vogt, conservati e ordinati dalla Biblioteca «A. Rosmini» di Trento riapparvero due copie cartacee di quelle regole: una dello statuto di Covelo (del sec. XVII) nell'originale latino e una della Regola di Lasino in versione volgare.

(b) Diversamente l'originale statuto di Terlago, redatto qualche anno dopo (1424), al tempo del pr. v. Alessandro di Mazovia, poté avere il riconoscimento principesco vescovile.

(c) Cfr. Casetti: Guida storico archivistica del Trentino (Trento, 1961, a voce archivio di Covelo e archivio di Terlago).

3. Il nome originale del paesino di cui ci occupiamo era «Covalo» e poteva derivare dalle cavità di erosione glaciale (covelò) che forse aveva offerto spazio e opportunità a qualche antica dimora abitativa.

Il rinvenimento archeologico ad Ariol, alle Tovare, al castello, adiacenti a Covelò, testimoniano le origini preromane del paese, coinvolto poi come gli altri nelle diverse dominazioni antiche e medievali.

Posto su di un colle a m. 670, compreso tra la Valle dei Morti (d) e il rio Barisella, che scorre attraverso le Tovare, al tempo dello statuto ospitava poche decine di case, tra cui la villa estiva dei signori del luogo, già proprietà de Perotti, passata poi ai conti Sizzo de Noris. Una strada romana collegava il paese alla valle del Sarca, a Vezzano e a Molveno e verso Nord portava a Monteterlago e ai laghi per continuare col nome di Traversara sino a diramarsi verso Zambana e verso Fai e Andalo.

Il Mariani ricorda e loda Covelò come luogo di piacevole soggiorno (e), ma non stima poi tanto il suo vino, tutt'al più passabile, ma non autentico di qualità, se non proprio scarso di pregio (f).

La sua vicenda storica sociale è legata alla giurisdizione dei conti Terlago. È interessante il fatto che agli inizi del secolo XIII alcuni «servi» di Covelò trovassero il coraggio di evadere dal paese per appellarsi al pr. v. Federico Vanga, offrendosi al suo servizio come «masnada» della chiesa di S. Vigilio (g). I tempi non ammettevano ancora esodi e ribellioni e il caso sollevò una contesa fra il principe vescovo e i signori di Terlago, contesa che dal punto di vista giuridico non poteva non risolversi a favore dei nobili signori del luogo con verdetto del 15 luglio 1208 (h).

Un mezzo secolo dopo, nel 1260, i figli del conte Aldrighetto di Terlago rinunciarono ogni loro diritto su alcune terre e genti di Covelò al pr. v. Egnone, perché a sua volta ne investisse «tamquam gentilem

(d) Il nome è dovuto forse a ricordo di un villaggio o di persone travolti da una frana.

(e) Era preferito dal pr. v. Cristoforo Sizzo che vi passava l'estate in villeggiatura.

(f) Cfr. Mariani: *Trento con il Concilio* (Trento, 1673, p. 29) e Attilio Zaiotti: *Regnum animale, vegetabile ecc.* (Trento, 1986, pp. 472-475).

(g) Cfr. Fr. F. Alberti: *Annali del Principato Eccl. di Trento comm. T. Gar* (ed. Forni, 1986, pp. 58 e 171).

(h) Cfr. F.M. Castelterlago: o.c. pp. 24-25.

vassalum» Andrea da Covelo, che in cambio ai signori di Terlago aveva dato 33 libre di piccoli veronesi. Poi, a settant'anni dalla «ribellione» del 1208, Federico Terlago, nipote di Aldrighetto, nel genn. 1277 rinunciò al pr. v. Enrico ogni diritto feudale sopra alcuni suoi coloni di Covelo e su quanto possedevano, a patto che essi rimanessero come «uomini di masnada» a perpetuo servizio suo e della chiesa senza mai poterla abbandonare.

Dell'antica famiglia Terlago non restano altre testimonianze riferibili al paese ed è probabile che anche la famiglia si estinguesse durante le pestilenze del sec. XV. Nei loro feudi di Covelo subentrarono per alcun tempo i Belenzani di Trento con alcune decime e in quelli di Terlago la famiglia de Fatis, da cui discesero i conti Terlago de Fatis, che dopo la metà del sec. XV si trovano investiti anche dei feudi di Covelo, compreso il «jus regulandi» da loro tenuto fino alla definitiva abrogazione del 1867 (i).

4. Giudizialmente la competenza podestarile di Trento si estendeva alla comunità di Piedigaza (che comprendeva Covelo, Ciago, Lon e Fraveggio), nella cosiddetta pretura esterna come le altre otto vicinie della vallata a destra dell'Adige. Queste si amministravano quindi singolarmente secondo lo statuto della propria comunità retta da un regolano o dall'Ufficio massariale del pr. v., che giudicava e puniva le mancanze minori, riferibili ai danni valutabili ad occhio dai propri estimatori («qui ad oculus inspiciuntur»); mentre era d'obbligo appellarsi agli Uffici di Trento per le cause maggiori, giudicate a norma dello statuto di Trento e alle sanzioni ivi previste, che facevan sempre testo sia nel civile che nel criminale in ogni giurisdizione pr. vescovile.

Anche le misure convenzionali erano verificate dal decano dell'Ufficio Massariale, mentre le stadere con i relativi «romani» venivano controllati e bollati dal competente ufficio di Trento.

Di competenza della vicinia restavano i casi riferibili alla regola e al suo comune ordine pratico, gli stessi, su per giù, che a Trento erano soggetti al sindaco, non al pretore.

Reggitore del comune era il regolano, di investitura feudale, ereditaria, con autorità e competenza analoghe a quelle del «sindaco» cittadino, mentre il «maggior» (o i maggiori) a lui subordinati erano di

(i) Cfr. F.M. Casteltherlago: o.c. pp. 32-33; mss Hippoliti Biblioteca Com. di Trento e Miscellanea Alberti: T.VI fol. 156 nella stessa Bibliot. Com. trentina.

elezione popolare con un mandato annuale, rinnovabile dopo tre anni.

Un massaro vescovile o un decano dell'Ufficio massariale (generalmente del luogo) esercitavano il controllo sull'andamento ordinato della comunità.

Le regole (adunanze della vicinia) prevedevano al solito più di una versione pratica. In una «regola» generale, con una presenza di almeno tre quarti dei vicini, convocata dal regolano solitamente ogni anno, si nominavano gli incaricati e si affidavano i mandati; nelle regole più correnti e ordinarie, convocate dal regolano o dai «maggiori», si trattavano i casi particolari di opportunità o di eccezione, che potevano riguardare l'estensione del diritto di vicinia ai nuovi insediati o altre contingenze pratiche di pubblica utilità; in altre regole, convocate d'ordine del massaro vescovile (regole massariali), di più giorni, si sbrigavano sommariamente le querele.

Alle adunanze regolanari dovevano convenire tutti i capifamiglia (i vicini) non impediti da gravi giustificati motivi, pena una multa, ed erano esclusi i forestieri. Alle regole di novembre, terminati i grandi lavori autunnali, si eleggevano i nuovi maggiori, che subentravano ogni anno ai vecchi, tenuti a render conto del loro operato; si rinnovavano le nomine dei saltari, degli estimatori, dei delegati ai vari mandati, tra cui quello di esattore dei fitti comunali, degli eventuali commissari, cui si affidava la conduzione amministrativa della chiesa.

Non è improbabile che vi si nominasse anche il decano, che rappresentava l'Ufficio massariale del pr. v. o aveva mansioni di segreteria e figurava generalmente come un fiduciario del paese costantemente presente per un continuo controllo su tutto e una puntuale notificazione delle contravvenzioni, dei danni e delle stime che gli venivano riferite.

Tutti gli eletti dovevano prestare giuramento di fedeltà e di osservanza dei compiti affidati, altrimenti erano rimpiazzati da altri «a tutto costo» dei renitenti.

Ai «maggiori», agli estimatori e al decano spettavano solo delle partecipazioni ai proventi delle multe. Anch'essi, come ogni funzionario, erano passibili di sanzioni pecuniarie nei casi di inadempienze d'ufficio.

Al regolano spettava di stabilire e di imporre la refusione dei danni, rilevati dai saltari e valutati dagli estimatori, di sentenziare sulle manomissioni delle siepi, dei varchi, dei cancelli rustici alle callaie, dei danni derivati da stillicidi (grondaie), dalla deviazione dei rivoli, dalle invadenze e dagli sconfinamenti e su quanto altro contravveniva alle norme di regola ed era passibile di multa. Tutte le cause dovevano

essere inoltrate al regolano pena la remissione della causa e cento soldi di multa; da parte sua il regolano doveva assumerle e concluderle entro 15 giorni, altrimenti interveniva il massaro o il vicario vescovile, che fissavano un termine conclusivo a scanso di una multa di cento soldi.

Ai renitenti era sempre duplicata la pena.

Era compito dei nuovi «maggiori» convocare per tempo la regola per la gestione della malga e per le scadenze lavorative relative al buon andamento delle attività agricole, alla previdenza ed efficienza dei servizi e dei mezzi di uso comunitario.

I «maggiori» erano coadiuvati dai «saltari» che rappresentavano gli agenti comunali di sorveglianza e di controllo (i più diretti tutori del buon andamento comunale), le guardie campestri giurate, agli ordini del regolano e dei maggiori. Assumendo il mandato annuale conferito dalla regola, erano preposti ai vari uffici o alle varie zone. Dovevano accettare la nomina oppure far le spese per un altro eletto in loro vece. Durante il servizio, particolarmente responsabile e gravoso durante il tempo della vendemmia, non potevano assentarsi dal paese e dal compito assegnato, né lavorare in proprio.

Dovevano denunciare i danni a chi li aveva subiti entro tre giorni, individuare i responsabili, svolgere diversi servizi pubblici, far rispettare le prescrizioni, sollecitare le corvè necessarie.

Erano compensati con fastello giornaliero di legna, con parte delle multe (1) e con gli introiti di una tassa, la saltaria, imposta ai proprietari terrieri, anche se forestieri.

5. In questi ordinamenti di regola si seguiva una prassi comune a tutte le vicinie, con delle variazioni relative al numero degli eletti alla sorveglianza e alle varie commissioni e mansioni riferibili alle entrate comunali e alla conservazione e amministrazione dei beni delle chiese.

Altri capitoli, del tutto singolari, ci informano delle diverse caratteristiche proprie di ciascuna vicinia, poiché prescrivono quanto era necessario al miglior andamento comunitario e alla maggiore efficienza e fruizione dei beni locali. Sono questi gli articoli che in sostanza definiscono le colture, la vita pratica e l'attività economica della comunità nei suoi aspetti più minuti e ordinati, regolati e formulati dalle preoccupazioni che di tempo in tempo affioravano a consigliare provvedimenti e controlli più rigorosi.

(1) Spettavano loro due soldi per ogni pignoramento e una partecipazione alle multe inflitte per gli insulti e le ingiurie ricevute.

In un paese a conduzione agricola e pastorale come il Nostro era essenziale stabilire rigorosamente le norme relative ai pascoli e alla disciplina pastorale. Nessuno poteva costituirsi pastore di un proprio gregge con meno di quaranta capi di capre eludendo l'obbligo di consegnarle al pastore e di pagargli il salario, poiché solo a lui spettava di assumere responsabilmente i capi di bestiame e di condurli al pascolo in comune. Solo ai proprietari dei campi era consentito di condurvi le bestie indispensabili ai lavori e ad ognuno era fatto divieto di violare i recinti specialmente durante la maturazione e il raccolto.

Erano severamente vietati al pascolo il sacro della chiesa, le campagne «in som il Narnig», prossime al Monte, quelle che andavano dal Vaione di «Pellegrino di Buonanotte» al mulino sotto Covelo; le campagne fra «Vallare e Ronchi», ai confini con Ciago; quelle dal Croz fino al «Crozso di Covelo, dove passa l'acqua»; tutta la campagna che da via di «Cadeniso» arriva alla località del Vaione; infine quella in località Stabliazi verso Gaza, dove si taglia l'erba della vicinia alla stagione stabilita.

La via consentita al transito delle bestie dirette alla malga era solo quella dei Castenighi sopra Castem; erano escluse quindi le altre vie: dei Pantrazi, dei Cadenisi, dei Busoi, dei Plazi, delle Paludi.

Da ogni pascolo per le campagne e per le vie erano esclusi i porci ed era proibito il transito dei cani slegati per impedire ogni possibile danno da parte loro.

I proprietari terrieri, coltivatori diretti o indiretti, erano tenuti all'osservanza delle norme rigorose che la comunità fissava per l'avvicendamento delle operazioni della vendemmia e degli altri raccolti, come pure della fienagione. Rigorosissimo era il rispetto imposto a tutela dei confini, dei varchi alle callaie, delle siepi, dei cancelli e delle custodie rustiche, dei catri; altrettanto severo il controllo e la manutenzione delle vie d'accesso alle proprietà, soprattutto quella lungo i fondi della palude e del fossato di Cadeniso. Altri capitoli fissavano le norme per le manovalanze di corvè, necessarie per la manutenzione delle vie pubbliche, per la pulizia delle fontane e per l'efficienza o la riattazione delle proprietà comunali, come la casa di Gaza.

Era severamente punito ogni sconfinamento con manomissione di termini, di siepi (vaioni) lungo le vie, ogni storno di acqua dal letto originario, la raccolta di rape e il loro sradicamento senza il permesso dei maggiori, salvo che uno volesse preparare il terreno per la semina di grano o di biada.

Con altrettanta cura era regolato l'utilizzo e il rispetto dei boschi



## Index Capitulum Statuti Villae Covali

- De juramento dando saltuariis - cap. 1 - fol. 1  
Quod saltuarij non audeant recedere ex regula Covali sine licentia - cap. 2 - fol. 1  
De saltuariis Vinearum - cap. 3 - fol. 2  
Quod possessiones debeant esse clausae - cap. 4 - fol. 2  
De solutione saltuarij - cap. 5 - fol. 2  
De vijs penes possessiones aptandis - cap. 6 - fol. 2  
De bonis vetitis ad pasculandum - cap. 7 - fol. 2  
De bonis vetitis ad pasculandum - cap. 8 - fol. 3  
De locis vetitis ad pasculandum - cap. 9 - fol. 3  
De illis qui movent aquas extra vas suum - cap. 10 - fol. 3  
De verbis iniuriosis dictis saltuarijs - cap. 11 - fol. 4  
De removendis aquis ex vase antiquo - cap. 12 - fol. 4  
De fossato paludi aptando - cap. 13 - fol. 4  
De vijs publicis conficiendis - cap. 15 - fol. 4  
Quod communitas possit disponere de una re aliquibus renitentibus - cap. 14 - fol. 4  
De domo in Gaza conficienda - cap. 16 - fol. 5  
De illis qui pasculant in campanea - cap. 17 - fol. 5  
De illis qui tenent porcos - cap. 18 - fol. 5  
De bestiis repertis super sacro - cap. 19 - fol. 5  
De saltuaria solvenda - cap. 20 - fol. 6  
De bestiis repertis in vitibus - cap. 21 - fol. 6  
De vijs per quas non debent duci bestiae disiunctae - cap. 22 - fol. 6  
De obligationibus saltuariorum - cap. 23 - fol. 6  
De obligationibus saltuariorum - cap. 24 - fol. 6  
De locis vetitis ad pasculandum - cap. 25 - fol. 7  
De rappis excavandis - cap. 26 - fol. 7  
De aestimatoribus - cap. 27 - fol. 7  
De illis qui non veniunt ad regulam - cap. 28 - fol. 7  
De officio saltuariorum - cap. 29 - fol. 8  
De illis qui debent facere guardiam bestiaminum - cap. 30 - fol. 8  
De malga fienda omni anno - cap. 31 - fol. 8  
De ijs ad quos pertinet guardiam bestiaminum - cap. 32 - fol. 8  
De die sabathi observanda - cap. 33 - fol. 8  
De ijs qui renuntiant dare pignora - cap. 34 - fol. 9  
De ijs qui petunt justitiam aliunde quam coram regulano - cap. 35 - fol. 9  
Quod canes ligati esse debeant - cap. 36 - fol. 10  
Quod aestimatores estimare debeant sine salario - cap. 37 - fol. 10  
De custodienda herba - cap. 38 - fol. 10  
De ijs qui faciunt damnum in gadijs - cap. 39 - fol. 11  
De salario pignorum - cap. 40 - fol. 12

Hoc Statutum continet capitula scripta  
usque ad folium 14 inclusive

## STATUTUM COVALI

In nomine Jesu Christi amen

Anno Nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo vigesimo primo, Indictione <sup>1)</sup> quarta decima, die lunae vigesima quarta mensis Aprilis, in Villa Covali Diocesis Tridenti super platea dicti loci.

De iuramento dando Saltuarijs <sup>2)</sup>

1. In primis statutum et ordinatum est quod Saltuarij dictae Villae Covali ad quos spectat et pertinet custodiam Campanearum <sup>3)</sup>, et vinearum, iurare debeant omni anno in foesto Sancti Martiri, bene, et fideliter custodire possessiones existentes in Regula <sup>4)</sup> Covali, ne inferratur damnum per aliquos, in poena quinque solidorum <sup>5)</sup> pro qualibet die qua cessaverint iurare, et quod singula die qua cessaverint iurare puniantur dicta poena.

<sup>1)</sup> L'indizione è un periodo cronologico di 15 anni che inizia dalla Pasqua del 313 d. Cr. e si numera progressivamente da 1 a 15 per ricominciare poi con la stessa sequenza. Nel nostro caso l'indizione era ripresa con la Pasqua del 1408 (al 15 di aprile di quell'anno) e dopo il 23 marzo (giorno della Pasqua) del 1421, si era entrati nell'anno 14 della indizione corrente.

<sup>2)</sup> Il saltuarius dei latini indicava il guardiaboschi. Qui assume anche la funzione della guardia campestre. Nel periodo longobardo era un ufficiale subalterno custode dei pascoli e dei boschi della comunità.

(Cfr. C. Cipolla: Alcuni studi per la storia della saltaria nel veronese - Torino, Acc. reale delle scienze a. 1896-7).

<sup>3)</sup> Il termine campagna che ricorre spesso nel testo assume anche senso antonomastico ed indica la campagna a S E del paese.

<sup>4)</sup> Si conviene generalmente sul principio che il valore delle monete e dei prodotti sia il termometro della rendita e della produzione. Solo approssimativamente, data la grande fluttuazione del valore monetario, si potrebbe proporre il seguente rapporto tra le monete citate nello statuto:

Ragneso (fiorino ted.) di argento		Lira veneta (Tron del 1471) (gr. 6,50 di Ag)		soldo (gr. 0,60 di Ag)
1	=	5	=	100
		1	=	20

Solo indicativamente in rapporto ai prodotti si sa che nel sec. XV un uovo o una piccola caciotta costavano un soldo; uno staio di grano costava dalle 5 alle 6 lire, cioè dai 100 ai 120 soldi; una benna di rape si poteva pagare 100 soldi.

Quod Saltuarij non audeant recedere ex Regula  
Covali sine licentia.

2. Item postquam dicti saltuarij juraverint dictum officium saltariae, non debeant recedere de dicta Villa et Regula Covali de die, nec de nocte extra Villam Covali, ita quod de nocte non remaneant extra Villam, sine licentia Regulani, aut Maioris dictae Villae, sub poena viginti solidorum.

De Saltuarijs vinearum. <sup>6)</sup>

3. Item quod Saltuarij vinearum dictae Villae incipiant in foesto Sancti Christophori de mense Julij, ibi, ubi positi fuerunt per Communitatem, debeant custodire, et stare per totam diem lucis super dicta Regula, et bene et fideliter custodire in poena viginti solidorum pro singula die qua contrafecerint.

Quod possessiones debeant esse clausae.

4. Item quod quaelibet persona tam terrigena, quam forensis <sup>7)</sup>, sive quae habet bona, et possessiones in pertinentijs Covali, teneatur, et debeat claudere possessiones, et vaionos <sup>8)</sup> dictarum possessionum, quando denunciatum est ipsis, sub poena quinque solidorum pro quolibet vaiono, et toties cadat in poenam praedictam quoties rescrivetur, quod non essent clausae eorum possessiones.

<sup>6)</sup> I saltuarij vinearum, custodi dei vigneti erano in servizio al tempo della maturazione dell'uva e della vendemmia.

<sup>7)</sup> Era considerato forensis anche chi sposava una ereditiera di famiglia paesana, perché sposandosi la donna perdeva il nome di famiglia.

<sup>8)</sup> Vaiones, vaioni, indicava i catri, gli steccati o i cancelli rustici posti ai passaggi (alle callaie), dette volgarmente stropaie. Un termine che ricorre anche in una antica usanza nuziale, abolita dal pr. v. Cristoforo Sizzo de Noris con editto del 18 genn. 1764, un mese dopo aver preso possesso della diocesi.

Doveva «pagar la stropaia» (dando un contributo alla chiesa) chi andava sposa fuor del paese. Anche i ragazzi in occasione di un matrimonio tiravan delle corde attraverso la via percorsa dagli sposi e le allentavano dietro qualche soldo di mancia. (Cfr. L. Onestinghel: L'uso della stropaia, in Pro Cultura a. 1° p. 412).

#### De solutione Saltuarij.

5. Item quod quaelibet persona tam habitans in dicta Villa, quam non habitans teneatur, et debeat solvere saltuariam, prout consuetum est solvere pro bonis, quae dictae personae habent, seu haberent in dictis pertinentijs Covali.

#### De vijs penes possessiones aptandis.

6. Item quod quaelibet persona tam terrigena quam forensis habens possessiones in pertinentijs Covali teneatur et debeat aptare et aptatam tenere viam apud possessiones suas, quando eis denunciatum erit per saltuarium Covali sub poena decem solidorum pro qualibet vice qua cessaverint.

#### De bonis vetitis ad pasculandum.

7. Item quod nulla persona tam terrigena quam forensis audeat nec praesumat pascolare, nec pascolari permittere cum bestijs suis intra campaneam quae incipit, et vocatur in som il Narnig versus Faium et inter Vallare, et Ronchi versus Ciaghum, quantum durat campanea <sup>3)</sup> dictae Villae Covali inter dicta loca sub poena solidorum trium pro qualibet bestia magna, et pro qualibet bestia parva solidorum duorum et si cum malga pasculaverint inter dicta loca solvat centum solidos, salvo quod si aliquis conduceret tres benas lettaminis ad possessiones suas, vel alterius personae, vel arraret cum dictis bestijs tantam terram quae caperet unum starium bladi, tunc possit, et valeat pascolare in dicta campanea, dum tamen quod non inferat aliquod damnum, et si fecerit alicui damnum, tunc solvat praedictam poenam et damnum emendare debeat.

#### De locis vetitis ad pasculandum

8. Item quod nulla persona audeat seu praesumat pascolare cum bestijs in Regula quae incipit dal Crozo in zo sive al Crozzo, usque ad Covalum, che passa l'aqua sub poena quinque solidorum pro qualibet bestia.

#### De locis vetitis ad pasculandum.

9. Item quod nulla persona tam herrigena, quam forensis audeat seu praesumat pascolare cum bestijs aliquibus, seu iunctis sive disiunctis, incipiendo a via de Cadeniso directe usque ad locum, qui vocatur il

vaiono ante Covalum sub poena quinque solidorum pro qualibet vice, et qualibet bestia.

De illis qui movent aquam extra vas suum.

10. Item quod nulla persona audeat accipere, seu movere de vaso suo antiquo aquam, quae vocatur l'acqua del Paludo, quae labitur per campaneam Covali sub poena viginti solidorum pro qualibet vice.

De verbis iniuriosis dictis Saltuarijs.

11. Item quod nullus dictae Villae Covali audeat, vel praesumat iniuriare verbo vel facto Saltuarios dictae Villae tempore quo erunt Saltuarij sub poena sexaginta solidorum pro qualibet vice.

De removendis aquis ex vase antiquo.

12. Item quod quando Communitas integra, seu maior pars Hominum, et personarum dictae Villae Covali disponent, quod aquae, et ruggiae discurrentes, et quae labuntur super Regulis Villae Covali destruerent, et remonentur de vase antiquo, et alium alveum facere et reducere, possint, et valeant dictas aquas, et ruggias remove de vase antiquo, et alveum novum invenire in utilitatem dictae Communitatis, sine tamen praeiudicio alicuius personae.

De fossato Paludi aptando.

13. Item quod quaelibet persona habens possessionem versus seu penes Paludum, et fossatum de Cadeniso teneatur, et debeat dictum fossatum aptare, et aptatum tenere tantum quantum durant dictae eius possessiones existentes iuxta dictum fossatum, quando denunciatum fuerit per saltuarium Villae Covali, sub poena viginti solidorum pro qualibet vice qua cessaverint aptare.

Quod Communitas possit disponere de una re,  
aliquibus renuentibus.

14. Item quod quando Communitas Villae Covali praedicti unanimiter, et concorditer vellet disponere, et providere super aliquibus rebus, quae tenderent ad utilitatem, possit, et valeat, quumvis duo vel tres contradicerent.

De vijs publicis conficiendis.

15. Item quod quilibet homo masculus <sup>9)</sup> habitans in dicta Villa Covali teneatur, et debeat ire ad vias publicas Communitatis Covali ad aptandum illas, quando per Saltuarium denunciatum, et similiter conducere plaustrum suum, quando denunciatum illi vel eis ad laborandum, et faciendum ea, quae necessaria sunt pro dicta Comminitate sub poena viginti solidorum pro qualibet vice.

De domo in Gaza conficienda.

16. Item quod quilibet homo habitans in Villa Covali teneatur, et debeat ire ad Domum Gazae ad laborandum, et in dicta Domo sive loco praedicto, quando ei, vel eis denuntiatur per saltuarium vel aliter sub poena viginti solidorum.

De illis qui pasculant in campaneis.

17. Item quod nullus, sive nulla persona possit nec debeat ducere, seu conducere bestias minutas nec malgas super Campaneam Covali ad pasculandum sub poena quinque solidorum pro qualibet bestia minuta.

De illis qui tenent porcos.

18. Item quod nullus habitans in dicta Villa Covali audeat tenere porcos, vel porcas, qui vadant per Campaneam, seu per Villam Covali sub poena quinque solidorum pro quolibet, et qualibet vice, qua irent seu reperti essent.

De bestiis repertis super Sacrato.

19. Item quod pro qualibet bestia, quae inveniretur esse super Sacrato Villae Covali, videlicet Ecclesiae Covali Dominus eius cuius erit dicta bestia solvere teneatur decem solidos pro qualibet vice.

De saltuaria solvenda.

20. Item quod qualibet persona habitans in dicta Villa Covali, quam non habitans, et quae habet possessiones in pertinentiis, et Regula Covali, teneatur, et debeat omni anno solvere saltuariam pro bonis et possessionibus, quae habet in dicta Regula sub poena pignorationis.

<sup>9)</sup> Alle «corvè» generalmente era comandato l'uomo più valido della famiglia.

#### De bestijs repertis in vitibus.

21. Item quod nulla persona audeat, vel praesumat ire cum bestijs disiunctis in vineis Covali, et pro qualibet bestia, quae inveniretur in vitibus Covali pasculare solvat solidos decem pro qualibet vice.

#### De vijs per quas non debent duci bestiae disiunctae.

22. Item quod vacarius, caprarius, sive ille qui vadit cum bestijs et malga Communitatis, non audeat ire seu ducere bestias, et malgas per viam Pantradi, nec Cadenisi, neque Busoi, nec Plazi, per viam Paludi, poena viginti solidorum pro qualibet, sed ire potest per viam super Castem, et per viam quae tendit versum Ciagum sive Castenighi, quando illis de dicta malga placuerit.

#### De obligationibus Saltuariorum.

23. Item quod saltuarij Coveli postquam iuraverint officium, teneantur, et debeant manifestare, et propalare omnes bestias quae damnum dederunt, et fecerunt super Regula poena decem solidorum, damni, et interressi passo, et si reperiretur aliquod damnum quod datum esset in aliqua possessione, et non reperiretur quis fecisset, sive per quem, seu cuius bestia fuisset, tunc saltuarius teneatur, et debeat solvere, et emendare damnum passo.

#### De obligatione Saltuariorum.

24. Item quod Saltuarij postquam iuraverint officium suum non audeant exire Regulam, et pertinentias Covali sine licentia Regulari, aut Maioris Covali sub poena viginti solidorum pro qualibet vice.

#### De locis vetitis ad pasculandum.

25. Item quod nullus terrigena sive forensis audeat ducere sive pasculare cum bestijs minutis a Vaiono Pelegrini de Bonanottis, usque ad molen-dinum qui iacet subtus Covalum in poena quinque solidorum pro qualibet bestia minuta.

#### De rappis excavandis.

26. Item quod nullus valeat, nec possit colligere, nec extirpare rappas in totum natas in agris existentibus super Regula Covali sine licentia Regularum vel maiorum Villae Covali in poena viginti solidorum pro quolibet agro, salvo tamen quod si aliquis vellet tunc seminare bladum

in dicto agro, tunc possit et valeat omnes rappas existentes in dicto agro colligere ab libitum, et voluntatem suam.

#### De Aestimatoribus.

27. Item quod aestimatores, seu illi qui electi sunt ad faciendam aestimationem in pertinentijs Covali teneantur, et debeant aestimare damnum datum in bonis, et possessionibus existentibus in pertinentijs Covali quando vocantur in poena quinque solidorum pro qualibet vice.

#### De illis qui non veniunt ad Regulam.

28. Item quod quilibet homo habitator Covali teneatur et debeat venire ad Regulam, ubi dicta Regula fit quando ei vel eis denuntiatur per Saltarium vel a deputatis, et stare ibi debeat donec sit definita sub poena decem solidorum.

#### De officio Saltuariorum.

29. Item quod Saltuarij teneantur, et debeant obedire mandatis Regulanorum, et maiorum dictae Villae Covali, in eis rebus dumtaxat, quae spectant dicti loci, seu Villae Covali sub poena decem solidorum pro qualibet vice.

#### De illis qui debent facere guardiam bestiaminum.

30. Item quod quilibet, qui focum, et locum tenet in dicta Villa Covali teneatur, et debet omni anno tenere in Domo solitae habitationis unam guardiam bestiarum minutarum, vel saltem mediam guardiam poena quadraginta solidorum et toties cadat in poenam quoties Regulanus vel maiores denunciaverint quod tenere debeat.

#### De malga <sup>10)</sup> fienda omni anno.

31. Item quod maiores Covali teneantur et debeant omni anno facere fieri, vel quod fiat per dictam Communitatem malga bestiarum in dicta Villa Covali sub poena librarum <sup>11)</sup> decem bonae monetae pro quolibet maiore.

<sup>10)</sup> Malga qui ha doppio significato di mandria o gregge e di luogo con edifici annessi per la pastura e il ricovero degli animali. (Potrebbe derivare dal greco mélghein o dal ted. Malken).

<sup>11)</sup> Le libbre (libre) delle monete pesavano dai 360 ai 430 grammi.

De ijs ad quos pertinet guardiam bestiaminum.

32. Item quod Custodes deputati ad custodiendum bestias Villae Covalli, quanto custodia eis contingit teneantur facere bonam custodiam, et si culpa sua perderet aliqua bestia, vel aliquo modo damnum paterentur bestiae solvere teneantur praedictas Domino eiusdem damnum patienti.

De die sabathi <sup>12)</sup> observando.

33. Item quod quilibet habitans in Villa Covalli, teneatur, et debeat custodire diem sabathi postquam pulsatum fuerit pro secundo titinabulo Ecclesiae Covalli, et non laborare in Domo, nec extra Domum poena decem solidorum.

De ijs qui renunt(iant) dare pignora.

34. Item quod exigantur poenae a delinquentibus contra dicta statuta, et ordinamenta, qui vero omnes delinquentes puniri debeant secundum statuta Syndicorum Civitatis Tridenti si in aliquo erarent, in ijs statutis supra notatis non contento, et si aliquis contrafecerit, et recusaverit dare pignus tunc immadiate indupletur poena.

De ijs qui petunt Justitiam aliunde quam  
coram Regulano.

35. Item quod quaelibet persona debeat petere Justitiam de vaionis, damnis illatis, stilicidijs, vijs, terminis, evulsis, et alijs similibus omnibus, et singulis, quae ad oculum inspiciuntur et quae ab antiquo ex consuetudine poterunt cognoscere Syndici Tridenti coram m(agnifico) Regulano sub poena centum solidorum, et amissionis causae, et quod ipse Regulanus cum fuerit requisitus teneatur cuicumque petenti justitiam facere, et administrare sub poena viginta quinque solidorum pro qualibet vice, qua recusaverit, et causam motam debeat intra quindecim dies terminare sub poena praedicta; si forte recusaverit facere justitiam expresse, quod tunc Regulanus cadat in poena centum solidorum, et nihilominus causam teneatur terminare postquam fuerit requisitus, et monitus per Rev(erendissimum) D(ominum) intra terminum per ipsum Rev.mum D. statuendum, cum quadam poena propter justitiam denegatam a Regulano, tertia pars debeat applicari fisco, tertia pars Communi-

<sup>12)</sup> Il sabato (fine settimana) sottindeva spesso la domenica.

tati Covali, et altera tertia pars debeat esse illius iustitiam petentis, et toties possit exigi quotes fuerit contrafactum.

#### Quod Canes ligati esse debeant.

36. Item quod quaecumque persona canes tenens debeat ligatus continuo teneri a foesto Sancti Christophori de mense Juli <sup>13)</sup> usque quo fuerit vindemiatum sub poena decem solidorum pro singulo et singula vice qua fuerit contrafactum, et si dederit damnum solvat decem solidos, et Dominus canis reficiat damnum passo.

#### Quod aestimatores aestimare debeant sine salario

37. Item die sexto Decembris 1543 in Domo Mathei quidam Antonij de Bartholamedis ubi mag(nificus) D(ominus) Martinus Trilacus faciebat Regulam universalem ad praesentiam omnium dictae Regulae, orta fuit differentia an aestimatores, qui aestimant in damnis datis in quibusvis locis ad dictam Regulam spectantibus debeatur merces aliqua pro suis laboribus sive viaminibus aestimandi, et communi decreto ac approbatione praefati M(agnifici) D(omini) Regulani fuit statutum, et decretum, quod tales aestimatores qui semper fuerint aestimatores teneantur sine salario, aut mercede aliqua aestimare, et facere omnes aestimationes et sic omnes contentarunt ad praesentiam mei Domini Calvetti Doctoris, et Bartholomei factoris de Valle Solis scripsi ad memoriam perpetuam.

#### De custodienda herba.

38. Item de ultimo mensis octobris fuit statutum et ordinatum ac decretum, quod de coetero maiores qui erunt in futurum omni anno custodire habeant herbam in loco alli Stabliazi in pertinentijs Gazae, et sub poena solidorum decem et quod credatur dictis hominibus iuramento suo, et si fuerint minuta bestiamina damnum dantia in dicta herba quod solvant solidos quinque pro singula bestia parva et solidos decem pro qualibet bestia magna, et quod reficiatur damnum passo a Domino dictorum bestiaminum; et hoc fuit de consensu hominum dictae Villae.

<sup>13)</sup> S. Cristoforo, martire di Siria, era festeggiato il 25 luglio, mentre S. Cristoforo mart. in Palestina era ricordato il 14 aprile.

De ijs qui faciunt damnum in Gadijs <sup>14)</sup>.

39. Item quod liceat omnibus hominibus dictae Villae perpetuo ire denunciatum homines tam terrigenas quam forenses qui inventi fuerint in Gadijs dare damnum ad facienda ligna cuiuscumque sortis absque licentia Regulani, seu maioris, et qui inventi ad contrafaciendum solvant libras tres bonae monetae medietas Accusatori, et alia medietas D(omino) Regulano et ad hoc fuerunt praesentes homines infrascripti: Thomas Capelletus, Nicolaus Capelletus, Baptista Parisius, Joannes Baptista Zanetus, Matheus de Bartholamedis, Paris de Parisijs, N.N. Paulus de Zanettis, Andreas Zanettus, Bartholameus Pederanus, Antonius de Paulis, Andreas Pederzinus, Vigilius Glorianus de Bonety, Paulus Bonetus, Thomeus Bonetus, Simon de Bartholamedis, Leonardus de Bartholamedis, Andreas de Bartholamedis, Joannes Antonius della Tonina, Christophorus Boninsegna, Fridericus de Batholamedis, Simbenus de Bartholamedis, Ioannes de Batholamedis, et Franciscus Cox, omnibus adstantibus Decreto suprascripto <sup>15)</sup>.

De salario pignorum.

40. Item quod saltuarij Villae Covali habeant pro singulo pignore solidos duos. Praesentibus Nicola Blasior, et Dominico ac Pilatis testibus vocatis, fuit factum decretum suprascriptum die ultimo mensis octobris 1546 indictione quarta die vero Dominico super platea dictae Villae coram Praefacto Domino Martino Regulano.



*Ego Joannes Baptista Castellius publicus imperiali auctoritate Notarius Collegiatus fidem facio, et attestor suprascriptum statutum Covali cum iuri (sdictionibusque) in eodem insertis licet aliena, et quidem (granda) manu descriptum ex alio consimili in bergamena existenti, cum quo proinde facta prelectione in substantia omni quo potui meliori modo concordavi. Ideo ad laudem Dei semper.*

<sup>14)</sup> Gaz, gadium, indicava il bosco riservato.

<sup>15)</sup> Per molti dei nominati si potrebbe consultare il Nobiliare Trentino di Des. Reich, il Notariale Tridentino di p. Tovazzi (ms 187 della B.Com. di Trento e i volumi dei nomi familiari trentini di E. Lorenzi (commento ai cognomi tridentini, Trento, s.d.).

In Covello. Nel nome di Dio adì 2 febbraio lano 1688. In plubicha Regolla ha son di Campana si affato ordine espresso dali maggiori m(agnifici) Jacho di Andrei Valentin Capelleto Andreia di andrei eredi di Jachomo di andrei Jachomo Cassoto Nicholo Florino Nicholo Corerero Valentin Capeleto eredi di Cerro Pederin Zoccat Pariso pelegrin parisio Valentin Pariso Antonio Veroneso Lorenzo Veroneso Romedi di Paulli marchio di Bonelli Nicholo Capeleto altro Nicholo Capeleto valentin Capeleto Antonio Capeleto et Zovan Zanella Batta Pariso et ali trovando nelli capitoli 14 adietro che volendo la piena Comunità fare qualche ordine a utilità sua possa e volia Cossi statuimo et ordiniamo che mai più per lavenire niuna persona in questa villa non ardischa ha fare fasine nelli Boschi deli comune di chovello per venderle dove viene taliate ciove fora della villa a folesterri ma bensì sii lecito a condurle a chasa et poi farne quello che a ogni uno pare e piaze: ne altre leggne de sort sotto la pena di L 5 per carro over brozo et se fase una carga o faso pagi soldi 20 e tanto conchoria nella pena tanto quelli che conpra cho quelli le vende.

Item ordiniamo che niuno vendino vinzelli chon la foia forra della villa a folesteri; soto la pena di soldi cento tanto chonchora quelli ha la pena quelli li vende chome quelli li cronpa.

Item che neuno non posi vender vinzelli <sup>16)</sup> a folesteri ciove si vol dire che ancha se in la propria Villa Covelli abitase un folestero che a quello niuno non li posa vendere ne nemeno ne quello cronpare sotto la pena inposta.

Item che li 2 dicembre 1697 in publica Regola a piena voce di tutto il popolo della Villa de Covello fu fatto istanza che nesuna persona né terera né forestiera non potesi far fassine Brocon <sup>17)</sup> nelli comuni di Covello per venderli fori di detto Comune sotto pena de troni cinque per carro tanto a quelli che vende come quelli che conprano e troni uno per carga <sup>18)</sup>.

Ill.mo Sig.r C.o Francescho Antonio Terlago Regolano à consesso

<sup>16)</sup> Vinzelli indica i fasci, fascine di legna minuta, generalmente legati con ritorte.

<sup>17)</sup> Brocon, sta per brocca, fogliame da lettiera per stalle, erica.

<sup>18)</sup> Carga è il carico che può portare una persona.

alli omini di Covello come sopra dimanda et cosi ordina et statuisse con questo ed ogni altro milior modo perpetuamente che sia osservato.  
Zovan Paolo de Fante Degano <sup>16)</sup>.

Item che nesuna persona non posi far schiapo de caure se non arivano alla suma de quaranta et non arivando alla detta suma soto pena de R(agnesi) 10 alla Regola et de dover pagar il salario al pastore de detta Comunità come far le spese al detto pastore et cosi ordina et statuisse perpetuamente.

Item che nesuna persona di qual grado esser si sia non posi far fasine nelli comuni di Covello sotto la suma de milli pasando detta suma cascha nella pena de L. 5 per cento de quelli da aplicarsi due parti alla Regola et una parte al acusatore et cosi ordina et statuisse perpetuamente.

In conferma di cio

Ad 12 novembre 1726 nella Villa di Covelo et in casa di Antonio Veronesi dove si faceva la publica Regola et avanti Ill.mo Addamo Sigismondo Terlagio Regolano comparve Giavan de Andrei et Valentin Capeletto maggiori della villa di Covelo assieme con tutto il popolo li quali fano Istanza avanti Monsignore Ill.mo. Si chome la saltaria del Uva va in rota (vota?) e tocha ancho a quei che non anno vigne si che godono le malamen nel riscotere detta saltaria e non avendo vigne poi essi non la paga ad altri percio fano istanza che sia imposta qualche contributione da pagarsi danno in ano alli saltari del uva da quei che non anno vigne percio di universal consenso fu stabilito che per lavenire quei che non ano vigne pagar debano soldi cinquanta per detta saltaria del uva e cosi e con ogni milior modo e chosi ordina e statuisse rispettivamente de publicar il presente decreto alla presenza

Adam Sigismondo Terlagio Regolano  
Antonio e Bortolo Morelli Antonio Casot Degano.

Adi 17 ...bre 1756 in Covelo.  
In publica regola congregata fu stabilito, che li saltari che di tempo in tempo saranno debbano a tenore delle disposizioni statutarie e sindacali fra il termine di tre giorni doppo il dano dato portar la querella al

<sup>19)</sup> Zuan Povolo de Fante, decano della regola era forse di famiglia originaria di Terlagio, dove è comune il cognome Defant.

Degano della Regola perché sij notato al libro delle querelle con la data del giorno in cui sarà stato dato il dano avisando ancora il Patrone del fondo danegiato acciò possi far fare la sua stima, e mancando essi saltari a tal obbligo come sopra s'intendano incorsi nelle pene come dal statuto de sindici e così con ogni

Sigismondo Adamo Terlago Regolano  
Io Giacomo Antoni Casot Degano della Regola di  
dordine per plubicaz.

Adi 17 ottobre 1786 Trento

Per li disordini in passato accaduti la Comunità di Covelo ha raccolto in scritto li voti de vicini concernenti al metodo deleggere per l'avvenire il maggiore di detta comunità dei quali cinque, come apparisce dalla carta presentata, furono di continuar sul piede antico: tutti li altri poi di far l'elezione d'un solo maggiore colla pluralità de medemi li due saltari di campagna debbano al maggiore, che di tempo in tempo sarà contribuire un terzo tanto di graspatò come di formenton per compensazione in parte delle sue fatiche, collobligo rascuotere il graspatò e formenton tutti tre uniti, cioè maggiore e li due saltari: ... il conte Vincenzo Terlago regolano considerando il vantaggio della comunità approva la determinazione della comunità confirmandola col decreto regolanare.

Fu plubicato in regola li 14 ottobre 1787

Vincenzo conte Terlago Regolano  
Antonio Casotti Degano.

